

Atteggiamenti da evitarsi nell'amministrazione di una Regola

Andrea Trebeschi

* * *

Sulla locandina del programma del corso di novembre-dicembre 2008 l'argomento dell'incontro odierno è intitolato “*Atteggiamenti da evitarsi nell'amministrazione di una Regola*”. Ma quando mi è stato chiesto per la prima volta di partecipare ai lavori della Scuola di diritto regoliero, il titolo propostomi suonava più o meno così: “*I rischi di un'eccessiva litigiosità*”.

Non si può dire che i due temi siano del tutto coincidenti, tuttavia, riflettendo sulle secolari diatribe fra antichi e nuovi originari, osservo che i sostenitori della natura pubblica dei beni regolieri (ed in ultima analisi, della necessità di ricomprenderli nel patrimonio comunale) hanno spesso individuato nella litigiosità una caratteristica peculiare e quasi inevitabile del collettivismo agrario. Non ho allora difficoltà a riconoscere che perdere l'abitudine ad un'eccessiva frequentazione di Corti e Tribunali – a torto o a ragione, spesso rimproverata alle Regole – lascerebbe avanzare poco altro sulla lista dei vizi capitali da cui un amministratore regoliero dovrebbe, per quanto possibile, stare alla larga. Inizierò, quindi, proprio da questo punto: l'eccessiva litigiosità ed i suoi danni collaterali.

“*Fuggi con cura le liti, giacché è dubbio vincere con i pari, da pazzi lottare con i più forti, da vile con i più deboli*”. La citazione sembra doversi attribuire a Cicerone ed il ricorso ad un così illustre predecessore mi aiuta a superare un certo imbarazzo. Perché scegliere un avvocato per dissertare sui rischi di un'eccessiva litigiosità è un po' come invitare una di quelle gentili signorine che in abiti succinti offrono i loro servizi lungo i marciapiedi, a tenere un bel sermone sui ... benefici della fedeltà coniugale! Non scandalizzi l'accostamento tra le due professioni, in apparenza così diverse ma in realtà con alcuni punti in comune (basti riflettere sulla riprovevole tendenza, piuttosto diffusa tra operatori e operatrici di entrambi i settori, a cedere alla tentazione di evadere il fisco) e spesso accoppiate nella disputa su quale sia il mestiere più antico del mondo. Forse perché primari, primordiali, sono i bisogni che entrambe le professioni si offrono di soddisfare.

Per restare nel campo che mi compete, e lasciare ad altri il marciapiede, ripensando ai diversi tipi di cliente che incontro svolgendo il mio mestiere, vien davvero da chiedersi quale sia il bisogno che, nelle pur varie esigenze, tutti li accomuna. Quale è la funzione dell'avvocato, del quale è bene ricordarsi che è *più facile dirne male che farne a meno* ?

Forse, riflettendo al rapporto che intrattengono col proprio avvocato, molti si troverebbero d'accordo nel constatare che al professionista delle liti ci si rivolge quando, nelle difficoltà, le proprie forze non sembrano bastare e si cerca la difesa, l'aiuto di qualcuno che si presume o quanto meno si confida ne sappia più di noi. E' il lato nobile della nostra professione e non è facile esserne sempre all'altezza. Sempre che l'accostamento non risulti ancor più irriverente di quello cui ho accennato in precedenza, ricordo che alcuni propongono di tradurre il termine “Paràclito” (dal greco “paràkletos”, come passivo di “parakalèin”, che letteralmente è il “chiamato vicino”) con “avvocato” (che viene invece da latino “advocare”: chiamare vicino a sé, chiamare in soccorso) e anche i Vangeli sinottici illustrano bene la funzione di chi ci sta accanto e ci sostiene, ricorrendo, non a caso, ad un'immagine forense:

“Quando vi condurranno davanti alle sinagoge, ai magistrati e alle autorità, non preoccupatevi come discolparvi o cosa dire; perché lo Spirito Santo [cioè il Paraclito-Advocato] vi insegnerà in quel momento ciò che bisogna dire” (Luca 12:11-12).

A volte, tuttavia, la riflessione si sposta dal nostro avvocato a quello del nostro avversario (a pensarci bene, magari, anche al nostro quando ... ci spedisce la parcella) e, allora, questa presunta aura di nobiltà cade in frantumi: quello è un attaccabrighe, un azzecca-garbugli, se non fosse per lui saremmo già andati d'accordo, campa soltanto sulle disgrazie altrui, ecc.

Il problema, però, al di là di quella che può essere l'esperienza personale che ciascuno di voi ha tratto dalla frequentazione di studi legali e tribunali, esperienza personale che giocoforza influenza una percezione soggettiva e parziale del funzionamento del sistema giudiziario, il problema – dicevo - è oggettivo. Ed è grave, nel senso che, per ottenere piena soddisfazione, spesso, purtroppo, non solo non è sufficiente avere ragione, ma neppure basta affidarsi ai migliori avvocati sulla piazza. Tutt'altro.

*

Non è questa la sede per approfondire le cause, le ragioni profonde della disfunzione del sistema giudiziario e gli eventuali possibili rimedi; ma alcuni dati, soprattutto se esaminati sulla base di un confronto tra la realtà italiana e quella di altri paesi dell'area europea, possono aiutare ad inquadrare la cosiddetta crisi della giustizia nel nostro Paese. Crisi profonda, che genera nel cittadino che ha la sventura di restarne impigliato, un'inevitabile sfiducia in quelle istituzioni che trovano la loro ragion d'essere nella necessità di evitare che ogni cittadino si faccia giustizia da sé. A tal proposito è interessante osservare che storicamente il vincolo, l'intangibilità dei beni regolieri, la nascita stessa delle Regole, sembra sia stata dettata proprio dalla preoccupazione *ne cives ad arma veniant* (è inutile che tu cerchi di far tuo con la violenza un bene che non può esser appropriato personalmente da nessuno, essendo di natura sua di tutta la comunità). Tutto ciò dovrebbe in ogni caso far riflettere sull'importanza di considerare il ricorso alle vie legali non come il primo rimedio cui ricorrere compulsivamente al minimo accenno di difficoltà, ma piuttosto come una delle ultime risorse cui rassegnarsi quando, in coscienza, si è certi di aver fatto tutto il possibile per risolvere pacificamente, in via stragiudiziale, non contenziosa, il problema che ci assilla.

Stando a quel che si legge nel *Rapporto 2008 sul sistema giudiziario europeo (dati 2006)* pubblicato dalla Commissione europea per l'efficienza della giustizia (CEPEJ), in Italia al 31.12.2006 erano pendenti 3.687.965 cause civili. Purtroppo, in questa speciale classifica della litigiosità, il nostro Paese è al primo posto, ma quel che più allarma è il distacco inflitto alla seconda classificata, la Francia, che può “vantare” solo 1.165.592 controversie pendenti ovvero meno di un terzo. Se poi guardiamo ad un altro paese non lontano dal nostro per cultura e tradizioni, la Spagna, il distacco diventa ancor più largo: 781.754. Per non dire della Germania, che è ferma a 544.751. Con la Germania, peraltro, il confronto è doppiamente interessante, perchè a fronte della schiacciante superiorità numerica dell'Italia sul fronte del contenzioso, il Rapporto informa che per le questioni stragiudiziali (“non-litigious civil causes”, fra cui però vanno compresi anche quei casi in cui l'Autorità giudiziaria interviene ad omologare una decisione concordata dalle parti o rimessa al giudizio di arbitri) le posizioni si capovolgono ed è l'Italia, con 101.627, ad inseguire a lunga distanza la Germania con 1.543.969.

Vien da chiedersi come possono farcela i poveri avvocati italiani ad affrontare una mole così ingente di lavoro rispetto ai loro colleghi europei? Niente paura, siamo in tanti. Ogni 100.000 abitanti abbiamo 290 avvocati, i francesi si devono accontentare di dividerse-

ne 76, meglio son messi gli spagnoli che ci seguono da vicino: 266. I tedeschi stanno a mezza via: 168. L'Austria, col cui territorio confinano alcune fra le Regole della provincia di Belluno, ha solo 84 avvocati ogni 100.000 abitanti.

Non mi azzardo a prender partito nella disputa se un alto numero di avvocati aiuti a smaltire prima il contenzioso o sia piuttosto una delle principali ragioni della sua ipetrofica crescita. Forse, più che il rapporto numerico tra abitanti e avvocati, è interessante quello tra avvocati e giudici, considerato che i primi – a differenza dei secondi - non necessariamente lavorano nei Tribunali, che sono a corto di personale e intasati da milioni di fascicoli. In Italia ogni giudice ha a che fare con 26,38 avvocati; in Francia con 7,10; in Germania con con 6,86; in Austria con 4,16. Morale: sembrano i giudici, più che gli avvocati, ad esser troppo pochi per cercare di smaltire il contenzioso pendente e avvicinarci ai dati della media europea.

Un altro dato fotografa bene la crisi cronica in cui annaspa la giustizia in Italia e dovrebbe far riflettere chiunque, non solo gli amministratori di una Regola, stia per intraprendere una lite: la durata delle cause. Purtroppo, su questo punto il Rapporto della Commissione europea per l'efficienza della giustizia non è così preciso come in altre parti. Ma la colpa è dell'Italia che, forse per pudore, ha comunicato i propri dati sulla lunghezza dei giudizi solo per una particolare procedura contenziosa: quella dei divorzi. Non credo che, per quanto vari siano i problemi che devono affrontare, le Regole si siano mai imbarcate in una causa di divorzio (tutt'al più di separazione, visto che la legge regionale parla, fra l'altro, di possibile scioglimento della promiscuità tra due o più Regole) ma riporto comunque i dati che – temo – siano esemplificativi di una situazione generale. Ahimè, anche in questa speciale classifica, l'Italia è inesorabilmente al primo posto (o, meglio si potrebbe dire, all'ultimo): da noi una causa di divorzio dura in media 634 giorni. In Germania quasi la metà: 321. In Spagna, 227. In Austria: 183. In Olanda mi sembrano piuttosto veloci, forse anche troppo: bastano 25 giorni. Ripeto, è un dato che non riguarda tutte le cause civili, ma è in ogni caso sintomatico di una situazione drammatica che, tuttavia, il cittadino comune spesso ignora. Comunque, se qualcuno ha la pazienza di visitare il sito del Ministero della giustizia, curiosando fra le infinite tabelle e i dati statistici riportati non sempre con grande chiarezza, trova sostanziali conferme. Se non ho usato male la calcolatrice, per es., nel 2005, la durata media di un procedimento di cognizione ordinaria avanti i Tribunali italiani era di 33,93 mesi e avanti le Corti d'Appello di 49,24 mesi. Quindi, per la sola fase di merito, un totale di 83,17 mesi, ovvero 2.495 giorni oppure ancora, circa, 6 anni e 10 mesi. Poi ci sarebbe ancora da affrontare il giudizio di legittimità avanti la Corte di cassazione ...

Non voglio nascondere che questi sono solo valori medi ricavati da dati statistici che hanno come riferimento l'intero territorio nazionale e vorrei sperare, per voi, che Belluno e Venezia si posizionino nella parte alta della classifica delle Corti più veloci nel definire i procedimenti. Per esperienza diretta posso riferire, per esempio, alcuni dati su una causa che vede contrapposte quattro Regole del Comelico, da noi assistite contro il loro Comune. La controversia iniziò nel 1991. Il giudizio di primo grado, avanti il Tribunale di Belluno, è durato 15 anni. Naturalmente la parte soccombente, nella fattispecie il Comune, ha deciso di appellare. L'ultima udienza avanti la Corte d'Appello di Venezia si è svolta nel maggio 2007, la successiva (non è detto sia necessariamente l'ultima) è stata fissata nel dicembre 2011. Poi ci sarà sempre la possibilità di andare in Cassazione, la quale a sua volta potrebbe anche non dire l'ultima parola e cassare con rinvio al giudice del merito. Non so se possa consolare la consapevolezza che queste lungaggini non sono una piaga tutto sommato recente. Se non ricordo male, anche perchè di questa vicenda non ho conoscenza diretta, i membri delle famiglie De Zolt che nel XVIII secolo iniziarono una causa per poter essere riconosciuti Regolieri della Regola di Presenaio, se ne andarono tutti all'altro mondo senza sapere come sarebbe

andata a finire. E così i loro figli, e certamente anche i nipoti. A quel che mi risulta la causa si è conclusa – ultimo di più generazioni di avvocati è stato l'avv. Odorico Larese – circa 200 anni dopo, negli anni '70 del XX secolo.

Ho sempre invidiato quei colleghi che, ostentando illimitata fiducia nell'operato dei giudici (e soprattutto nel proprio!), non esitano a rassicurare i propri clienti pronosticando una vittoria certa e così fuggano i già scarsi dubbi sull'opportunità o meno di portare davanti a un Tribunale l'avversario (e, naturalmente, se stessi). Il cliente si sente soddisfatto e, a dire il vero, anche più disponibile a versare subito un congruo acconto. Ma nel roseo pronostico di questi colleghi raramente si trova, oltre al vaticinio sull'esito, anche un accenno al tempo necessario per portare a casa il risultato favorevole. Del resto, il cliente di solito si limita a chiedere: avvocato, vinceremo? quante probabilità abbiamo di ottenere una sentenza favorevole? A forza di sentirlo da mio zio, ho imparato presto anch'io a rispondere così: caro signore, ho studiato poco da avvocato e niente da profeta. Tuttavia, considerando i dati sulla durata dei procedimenti che sopra ho ricordato, mi accorgo che un po' profeta potrei esserlo anch'io: non per dare responsi sull'esito però, quanto piuttosto per fornire le previsioni del tempo, sul tempo cioè che, come minimo da esprimere in anni e non in settimane o mesi, sarebbe necessario attendere prima di avere un risultato, quale che sia, definitivo. Ma, per esperienza, non sono queste le informazioni che alla maggior parte dei clienti sembrano interessare. Anzi, i clienti giurano e spergiurano di voler mangiar fuori anche la camicia, pur di far valere un loro irrinunciabile, non negoziabile, diritto, e soprattutto di dar all'avversario la lezione che merita: salvo prendersela con l'avvocato, con la giustizia e col mondo intero, quando, spogliati davvero dai costi della lite battono i denti per il freddo.

*

Non so quanti, fra i presenti, siano amministratori o comunque Regolieri di Regole che si sono ricostituite, o si vorrebbero ricostituire, sulla base della L.R. 26/1996. Il pensiero di buona parte di voi, quando sente parlare di contenzioso e di Tribunali, sicuramente corre a quella che potremmo chiamare, almeno qui nel Bellunese, la madre di tutte le cause per ogni Regola, in fondo anche per quelle che già erano in piena attività ben prima dell'entrata in vigore della citata legge regionale. Mi riferisco, ovviamente, al confronto con il Comune di appartenenza per ottenere il pieno riconoscimento della pertinenza al patrimonio regoliero di beni immobili, a volte di notevole entità, che l'ente pubblico locale ha magari amministrato per decenni, supplendo al lungo "sonno" imposto alle proprietà collettive da quello che, con efficace sintesi, il prof. Paolo Grossi ha chiamato l'assolutismo giuridico dell'età moderna, ma spesso finendo col dimenticare, o fingendo di dimenticare, che in fondo si trattava di gestione di affari altrui.

Ricordo bene che in una delle prime lezioni cui assistetti come studente universitario, un professore volle chiarire subito che "il diritto non è matematica". Tradotto: le leggi si scrivono con le parole, non coi numeri, e le parole possono avere diversi significati, possono essere variamente interpretate. Anche la L.R. 26/1996 usa più parole che numeri. Per esempio quando, nella prima parte dell'art.5, così dispone: "*1. Costituiscono il patrimonio antico della Regola i beni agro-silvo-pastorali intavolati nel libro fondiario o iscritti nel registro immobiliare a nome della stessa o che risultano comunque di sua pertinenza al 31 dicembre 1952, anche se essa non ne è ancora intestataria nei registri o nei libri fondiari. 2. Costituiscono altresì beni delle Regole quelli attualmente amministrati dai comuni in base al decreto vicereale n. 225 del 25 novembre 1806, se riconosciuti.*"

Dobbiamo forse interpretare la legge nel senso che solo i beni che abbiano conservato, al momento della ricostituzione della Regola, una destinazione agro-silvo-pastorale possono far parte del patrimonio regoliero? E che si deve intendere per destinazione agro-silvo-

pastorale? Quanto ai beni amministrati dai Comuni in forza del famoso decreto napoleonico di oltre 200 anni fa, che significa “*se riconosciuti*”? Riconosciuti da chi? Dal Comune? Dalla Regola? Dall’ autorità giudiziaria? Da quella amministrativa? Da Napoleone?

A costo di far calare il grado di attenzione che forse alcuni di questi interrogativi potrebbero aver suscitato, vorrei invitarvi a resistere alla tentazione di ragionare insieme sulle possibili risposte. In questa sede interessa unicamente sottolineare che il solo fatto che ci sia una legge che si propone come obiettivo la ricostituzione delle Regole, non elimina ogni incertezza, non chiarisce ogni possibile dubbio sull’ esatto confine che deve passare tra il patrimonio della Regola e quello del Comune. Entrambi i fronti hanno a loro disposizione argomenti storici e giuridici per rivendicare come propri i medesimi beni. E allora che si fa? Ci può essere un’ alternativa all’ inizio di una controversia giudiziale?

*

Non voglio contribuire a generare sfiducia nel già disastroso sistema giudiziario italiano, né voglio dimentichiate che – come avvocato – le cause sono il mestiere mio, degli amici colleghi che hanno parlato nei due precedenti incontri del corso e di tanti, autorevoli professionisti non soltanto del Foro di Belluno o di Venezia; e che gli avvocati le cause non le perdono mai, perché a perderle eventualmente sono solo i loro clienti.

Ma se mi pongo nella posizione, spesso scomoda, in cui si trovano gli amministratori di una Regola, ma anche di un Comune nel cui territorio esiste una proprietà collettiva, cerco di essere realista e devo prendere sul serio le difficoltà cui andrò incontro la mia Regola o il mio Comune se mi appresto ad accrescere il numero dei fascicoli aperti nei Tribunali italiani. Credo ci sia quantomeno il dovere di verificare se vi possono essere strade alternative per tutelare il patrimonio dell’ ente che rappresento.

Per esempio posso avviare una trattativa con chi vanta pretese apparentemente incompatibili con le mie. Una trattativa, però, implica la disponibilità a delle rinunce. E’ l’ art.1965 del codice civile a dire che la transazione è un *contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già cominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro*. Voglio sottolineare questi tre elementi: a) il contratto, b) le reciproche concessioni, c) la definizione o la prevenzione di una lite.

Il Contratto. La rivendicazione di ogni diritto, ma in particolare del diritto di proprietà, è per sua natura poco incline al compromesso. Quando poi la proprietà riguarda beni immobili che i miei avi hanno guadagnato con mille fatiche e con altrettanti sforzi hanno cercato di conservare e trasmettere alle generazioni future, il minimo che posso fare è mostrarmi intransigente nel pretendere il pieno e universale riconoscimento del mio diritto. Esprime bene questo attaccamento il titolo del bel volume di Guidetti e Stahl sulle Comunità di villaggio e familiari nell’ Europa dell’ 800: *Il sangue e la terra*. La piena rivendicazione del patrimonio regoliero è, quindi vissuta da ogni Regoliere, innanzitutto, come una questione di principio, una questione di giustizia. E può addirittura apparire patetico lo scrupolo di vecchi regolieri nell’ invocare una applicazione letterale dello *jus sanguinis* per difendere con rigore il diritto delle persone alla qualifica di regoliero, e dei beni alla inusucapibilità.

Ma la giustizia non scaturisce, necessariamente, solo da una inesorabile distribuzione di torti e ragioni che l’ autorità giudiziaria chiamata ad applicare la legge cala dall’ alto sulla testa dei contendenti. Alfred Fouillée (1838-1912), filosofo catalogato come appartenente alla corrente del positivismo spiritualista, in una sua opera intitolata *La science sociale contemporaine* giunge ad affermare che «*Toute justice doit être contractuelle*». Fouillée cercava una sintesi tra la dottrina del contratto sociale e quelle che si ispiravano all’ idea di un organismo sociale, e pensò d’ intravederla nella figura dell’ organismo contrattuale: «*En définitive,*

l'idée d'un organisme contractuel est identique à celle d'une fraternité réglée par la justice, car qui dit organisme dit fraternité, et qui dit contractuel dit juste» Un'eco suggestivo di questo confronto si trova nel dibattito che all'inizio del XX secolo vedeva contrapposti due forti orizzonti ideologici: il liberalismo e il socialismo. Anche la dottrina sociale della chiesa cattolica, con l'enciclica del 1891 *Rerum novarum* di Leone XIII, cercò di sostenere una via intermedia difendendo la proprietà privata come diritto naturale stabilito da Dio a garanzia dell'indipendenza individuale ma rivendicando la necessità di un intervento dello Stato per lottare contro la miseria sociale. La *Quadragesimo anno* nel 1931, l'*Octogesima adveniens* nel 1971, la *Laborens exercens* hanno sempre più accentuato la funzione sociale della proprietà individuale, affievolendone di conseguenza l'intangibilità; il problema è esploso a livello planetario col riconoscimento – nella *Populorum progressio* – di tutti i popoli a godere dei beni della terra.

Qui dit contractuel, dit juste. La giustizia che nasce dal contratto forse sembra meno vicina all'idea di una giustizia strettamente imparentata con la verità, la quale i più (col rischio di far confondere la verità stessa con la pretesa del suo monopolio) continuano a ritenere non negoziabile. Ma la giustizia contrattuale – a differenza della sentenza, del responso del giudice – ha come suo elemento necessario la volontà dei contraenti. La volontaria adesione ad una autoregolamentazione dei propri e degli altrui diritti. E, anche solo per questo, pare a me non meno meritevole di apprezzamento. Oltretutto il compromesso, se le parti lo ricercano lealmente, è molto più rapido rispetto ad un procedimento giudiziale e potremmo dire che a questa specie di giustizia si sposa bene il detto *bis dat qui cito dat*, mentre a ben guardare una sentenza che riconosca il mio diritto con dieci, vent'anni di ritardo, mi riconosce ed attribuisce un diritto dimezzato, e ciò è tanto più grave quando i diritti in gioco siano di parti pubbliche o collettive che di triennio in triennio vedono cambiare amministratori, così che alla fine i rappresentanti non conoscono spesso la posta in gioco ed i termini della lite.

Le Reciproche concessions. Non ci può essere transazione senza rinunce. Se mi rivolgo al giudice posso chiedere, e generalmente lo faccio, di accertare solo i miei diritti, lasciando perdere i miei doveri. Ma devo accettare il rischio di vedermi alla fine riconosciuto un torto integrale, col risultato di trovarmi con un pugno di mosche nella destra ed una cambiale da pagare nella sinistra.. Se invece intavolo una trattativa, devo esser pronto ad accettare come dato inevitabile che il risultato finale sarà un ridimensionamento delle mie aspettative originarie, ai miei illimitati desideri. Ma so che anche chi mi sta di fronte, se intende collaborare lealmente, non potrà prescindere da questo principio e in questa reciproca consapevolezza, generalmente, diventa meno difficile venirsi incontro. Io qui leggo il termine “compromesso” non nella sua comune accezione negativa. Tutt'altro.

La prevenzione o la definizione di una lite. Questo è il vero obiettivo della transazione. Mi spingo oltre e suggerisco che, in alcuni casi, un compromesso, quindi una soluzione transattiva con le conseguenti rinunce e concessioni, potrebbe essere opportuna anche a lite già definita, anche se ho già a disposizione una sentenza che, riconoscendo integralmente le mie ragioni, ha respinto tutte le richieste della controparte. Dopo la guerra viene la pace e molti pensano che il più è fatto. La pensavano forse così anche gli alleati Franco-anglo-italiani che a Versailles nel 1919 imposero agli Imperi centrali una c.d. pace cartaginese, cioè un trattato con condizioni particolarmente dure e umilianti per i vinti. Come sapete, alla fine della seconda guerra punica, per evitare lo scoppio della terza ai Romani non bastò imporre ai Cartaginesi una pesantissima indennità di guerra, la riduzione della flotta a poche triremi, nemmeno sufficienti per frenare i pirati, e il divieto di prendere le armi senza il permesso di Roma. Sentendosi vessati oltre misura, gli sconfitti moltiplicarono la loro volontà di rivalsa. Nel 1919 Italiani, Inglesi e in particolare i Francesi evidentemente si erano dimenticati la le-

zione cartaginese e fecero di tutto per maramaldeggiare i Tedeschi ed imporre debiti insostenibili. Del resto non avevano vinto sul campo di battaglia? Sappiamo tutti com'è andata a finire. Vinsero la guerra, ma persero la pace. Alla conferenza di Versailles partecipò anche John Maynard Keynes (economista che adesso sembra tornare di moda) e dalla sua esperienza trasse un libro il cui solo titolo potrebbe far riflettere anche molti amministratori regolieri e comunali. Il libro si intitola "*The Economic Consequences of the Peace*" (Le conseguenze economiche della pace). Keynes era uno dei delegati del ministero del tesoro britannico e riteneva opportuna una pace molto più generosa di quella che effettivamente fu. I suoi consigli, fra cui quello di limitare la riparazione dei danni di guerra da parte della Germania alla somma di 2.000.000 di sterline, non furono ascoltati e, dopo appena due decenni, l'Europa risprofondava in una guerra senza quartiere. Alcuni sostengono che le sue riflessioni servirono alla fine della seconda guerra mondiale per imporre ai vinti una pace, per nostra fortuna, un po' meno cartaginese. Certamente la filosofia del Piano Marshall, cui l'Italia deve in parte il proprio benessere, si ispira a quanto si può trovare nel libro di John Maynard Keynes. Se però pensiamo alla storia più recente, come dimenticare che molti illustri economisti, all'indomani dell'11 settembre, si sono affrettati a spiegarci che la guerra in Iraq avrebbe dato un formidabile impulso all'industria bellica e, più in generale, avrebbe contribuito a risollevarla la declinante potenza economica degli USA, trascinando con sé al rialzo anche quella ancor più asfittica dei suoi ubbidienti alleati europei.

Torniamo ai rapporti tra Regole e Comuni. Per dimostrarvi che la cronaca locale non è poi così dissimile dalla storia universale, vorrei leggere due brevi passi tratti dai discorsi tenuti in occasione dell'approvazione di due transazioni che posero termine ad annose controversie per la rivendicazione di beni alle proprietà collettive. Forse chi li pronunciò non aveva letto "*Le conseguenze economiche della pace*", ma la sintonia mi pare evidente. Nella delibera 6.2.1968 n.2 con cui il C.C. di Valdastico autorizzò il Sindaco a stipulare la transazione tra le sue Frazioni di S.Pietro e Pedescala da una parte ed il Comune di Rotzo dall'altra, ecco la conclusione del lungo intervento del funzionario prefettizio che aveva assistito la redazione dell'accordo: "*... le valutazioni che debbono essere fatte dal Consiglio non debbono intristirsi (sic!) sulla questione del fabbisogno, ma debbono abbracciare il valore ed il significato della concordia che si avrà con l'atto di transazione dopo quasi un trentennio di contesa ed essere commisurate al benessere che ne avrà la popolazione per la soluzione dei problemi che l'assillano: problemi da individuare nella realizzazione di opere pubbliche e nella creazione di attività industriali sul posto. L'esame del passato mette in evidenza che tutti questi problemi hanno subito un pesante arresto, non essendo stato possibile programmarli ed inquadrarli in un clima di concordia, che è fonte inesauribile di benessere e di progresso*". Ed ecco il secondo passo, tratto dal verbale della riunione 5 marzo 1957 che, nella Prefettura di Belluno, sancì l'accordo tra le Regole Ampezzane ed il Comune di Cortina: il relatore ringrazia "*gli uomini che hanno contribuito con la loro scienza e la loro buona volontà al raggiungimento di una meta che sino a ieri sembrava un sogno e che oggi segna una nuova era nella storia d'Ampezzo. Il lato più importante di tutta questa vicenda si è che la transazione non lascia né vincitori né vinti: la vittoria è di tutta la cittadinanza di Cortina d'Ampezzo, che ne guadagna in una pacificazione generale degli animi: pace giusta, umana, sociale: pace che tutte queste qualità raccoglie e sintetizza: pace cristiana*".

*

Il principio della ricerca di una composizione contrattuale delle controversie pone il tema dell'arbitrato regoliero: delicatezza, limiti, collegio arbitrale interno, esterno, misto; giudizio di diritto o equitativo; termini di decadenza per le liti; come salvaguardare la certezza delle decisioni degli organi amministrativi, ecc.

E' ben vero che da questa procedura domestica resterebbero escluse le controversie tra la Regola ed i soggetti terzi, persone fisiche o giuridiche, che le sono estranei. Ma ciò non toglie che, con riferimento a tutto il campo dei rapporti tra Regola e Regolieri o, comunque, a quello che concerne la titolarità e l'esercizio dei diritti regolieri, potrebbe essere opportuno lavare i panni in casa. Naturalmente il tema è assai delicato e un approccio sbagliato comporta il rischio di ottenere un rimedio peggiore del male che si vuol curare. Per es., la gratuità dell'arbitrato regoliero potrebbe sembrare un encomiabile tentativo per non limitare l'accesso alla giustizia sulla base del censo. Ma siamo sicuri che non diventi la scorciatoia migliore per consentire ai Regolieri più sfaccendati di azionare un giorno sì ed uno no, per qualsiasi bazzecola, la clausola compromissoria del Laudo?

*

Mi accorgo che l'eccessiva litigiosità rischia di occupare in modo eccessivo il tempo a mia disposizione. Vorrei quindi dedicare quel che resta per tentare, con alcuni spunti, di tornare al titolo "ufficiale" dell'intervento programmato per questo pomeriggio: *"Atteggiamenti da evitarsi nell'amministrazione di una Regola"*.

Per istituzioni secolari, quali sono tutte le Regole, almeno qui nella provincia di Belluno, direi che un rischio da evitare è quello di guardare troppo, o in un modo troppo rigido, al proprio passato. Trascurando il presente ma, soprattutto, il futuro.

Comprendo bene che per promuovere la ricostituzione è necessario scandagliare con pazienza certosina archivi comunali e parrocchiali, alla ricerca di prove che attestino l'inequivocabile appartenenza dei beni all'antico patrimonio regoliero o l'esistenza di statuti la cui versione originaria fu magari redatta prima della scoperta dell'America. Un lavoro preziosissimo, soprattutto se, oltre che messo sotto il naso di giudici e avvocati, consentisse di divulgarne i risultati, magari con iniziative rivolte al pubblico o lezioni tenute nelle scuole per appassionare le generazioni più giovani alla conoscenza delle antiche consuetudini e tentare di trasmettere quello spirito di attaccamento alla tradizione che consente di sentirsi partecipi di un destino comune.

Ma guardiamoci dall'illusione che questo appassionante lavoro possa servire a far tornare indietro le lancette della storia. Per molti secoli, fino alla fine del XVIII, le comunità familiari svolsero essenzialmente il ruolo che, dopo la rivoluzione francese ed il passaggio di Napoleone, è stato ereditato dagli enti pubblici locali. Non ha alcun senso, oggi, per la Regola, mettersi in concorrenza col Comune e cercare di accreditarsi quale strumento concorrente e alternativo per lo svolgimento di funzioni e competenze che devono restare peculiari ed esclusive dell'ente pubblico.

E' vero, la natura privata della Regola convive strettamente, direi indissolubilmente, con l'interesse generale, quindi ultra-regoliero, tutelato dal vincolo che grava sul patrimonio antico ex art.6 L.R. 26/1996. La stessa legge, nell'art.14, prescrive che *gli enti pubblici territoriali sono tenuti a coinvolgere le Regole, acquisendone il preventivo parere, nelle scelte urbanistiche e di sviluppo locale, nonché nei processi di gestione forestale ed ambientale e di promozione della cultura locale*. Ma, a mio modo di vedere, dopo aver ottenuto questo importante riconoscimento dal Legislatore, le Regole devono guadagnarsi sul campo il rispetto, la credibilità e la fiducia della Pubblica amministrazione come anche dei cittadini non regolieri, evitando di limitare il proprio apporto nella regolamentazione del territorio ad una serie di veti incondizionati o magari strumentali a qualche interesse particolare. E' importante, invece, far emergere e mettere in evidenza la ricaduta positiva per l'intera collettività locale che consegue ad un'oculata e lungimirante gestione di un patrimonio avente natura privata sì, ma pur sempre collettiva. Cosa ne sarebbe stato della Comunità delle Regole

d'Ampezzo se, dopo aver concluso l'accordo transattivo verso la fine degli anni '50 del secolo scorso, avesse continuato a pestare i piedi e far la guerra al Comune? Da allora mi risulta che Regole (per un certo tempo come ASCOBA) e Comune abbiano continuato a collaborare e frequentarsi pressoché quotidianamente, ma facendo bene attenzione a stare alla larga dai Tribunali, e se proprio costretti a presentarsi davanti al giudice, a farlo da alleati. Anche questo spiega perché, quando la regione Veneto decise di istituire e finanziare il Parco regionale delle Dolomiti d'Ampezzo, non esitò ad affidarne la gestione in esclusiva alla Comunità, primo – e forse ancora unico – caso in Italia di area protetta regionale affidata in gestione ad un ente privato.

*

Cambiamenti ancora più profondi intervengono a plasmare la realtà socio-economica, non solo di queste valli. Consentitemi un accenno ad una vicenda processuale che circa 20 anni fa portò alla ribalta la questione femminile all'interno dell'ordinamento regoliero, vista da chi resta estraneo al mondo della proprietà collettiva come un'insopportabile discriminazione, incompatibile con l'evoluzione dei tempi. So che le Regole di nuova costituzione, sul punto, hanno fatto significativi passi avanti, ma gli statuti di molte Regole che già erano attive prima del 1996 (con poche eccezioni: penso al caso di Casamazzagno) restano tuttora fedeli al principio della trasmissione dei diritti solo per linea maschile e, in certa misura, continuano ad escludere le donne anche dalla partecipazione alle assemblee. Il caso cui qui voglio brevemente accennare fu quello di un Regoliere, già dipendente delle Regole come guardiaboschi, che chiese al Pretore di dichiarare l'illegittimità del licenziamento disposto dall'organo amministrativo in difetto – a dire del suo abile difensore - di legittimazione perché eletto in virtù di norme statutarie che riservavano un trattamento ingiustamente differenziato tra uomini e donne. Per sostenere di non poter essere licenziato, più che cercare di dimostrare lo zelo nel proprio lavoro, il guardiaboschi cercò cioè di convincere il giudice che non poteva essere sollevato dall'incarico da un organo amministrativo eletto da un'assemblea composta da soli uomini. Il Pretore ritenne dover sollevare questione di legittimità costituzionale e trasmise gli atti alla Corte Costituzionale. Questa, senza entrare nel merito, limitandosi a sottolineare come *“non può lo statuto di una comunità familiare derogare ad una norma di legge, salvo quanto genericamente rimesso dalla legge all'autonomia delle parti”*, si pronunciò con l'ordinanza n. 917/88 dichiarando la manifesta inammissibilità della questione perché riferita a norme (quelle del Laudo) non aventi valore di legge. Nell'ordinanza di rimessione n. 861/87 il Pretore aveva segnalato come *“nell'ordinamento delle Regole, che pur vanta straordinarie anticipazioni e aperture di democraticità ed eguaglianza (v. l'istituto del “rodoletto” che garantisce, con un preciso sistema di rotazione, a tutti i Regolieri, proprio a tutti, la possibilità di far parte degli organi decisionali), alle donne, in ragione del sesso, nei confronti di altre donne viene riservato trattamento non razionalmente giustificabile”*. La disparità pareva quindi sussistere, per il Pretore, più tra donne e donne che non tra donne e uomini. Lo stesso giudice aggiunse poi, non senza auspicare che avrebbero dovuto essere le Regole stesse nella loro riconosciuta autonomia ad adottare opportuni correttivi, una considerazione assai interessante, che è il vero motivo per cui ricordo oggi questa vecchia storia: *“l'art. 7 del Laudo (quello appunto che ammette alla successione le donne solo se non hanno fratelli maschi) dettato a tutela dell'unità e della saldezza della comunità familiare, contiene in sé, al contrario, e potenzia il seme dell'isterilimento della istituzione che pur ha svolto e svolge insostituibile funzione di conservazione e sviluppo del patrimonio ambientale. La selezione, la graduale riduzione dei soggetti legittimati ad acquistare lo status di regoliere potrebbe determinare, non importa in quali tempi, riduzione ed esaurimento delle Regole stesse”*. Ecco cosa intendevo, prima, sottolineando la necessità di volgere uno sguardo anche al futuro.

Al di là della questione femminile, oggi gli amministratori di una Regola non possono chiudere gli occhi di fronte a questo mutamento epocale, tutt'ora in atto, che incide profondamente sulla composizione della famiglia, rimasta per secoli fedele al paradigma patriarcale con struttura formata dalla convivenza di più nuclei sotto uno stesso tetto. Oggi, però, praticamente tutte le convivenze famigliari sono rigidamente mononucleari e, in media, i figli quando sono tanti sono 2. E' allora facile constatare che, se su sei figli ci sono buone probabilità che almeno uno sia maschio e possa così essere scongiurata l'estinzione del titolo di appartenenza alla Regola, se invece i figli sono in numero dispari non superiore a due, scendono drasticamente le probabilità che ci sia un soggetto in grado, secondo le previsioni del Laudo, di conservare e trasmettere il diritto di partecipare alla proprietà collettiva.

Non so poi se in questi anni alcuni statuti siano stati aggiornati. Ricordo però che solo 10 anni fa, quando feci una verifica per preparare un intervento ad un convegno sulla disparità di trattamento nell'ordinamento regoliero organizzato a Pieve di Cadore dalla Commissione regionale per le pari opportunità, almeno sei Regole della provincia di Belluno nel loro statuto indicavano quale requisito necessario per l'iscrizione all'Anagrafe regoliera non solo la condizione di figlio maschio, ma anche quella di figlio legittimo o legittimato, con esclusione quindi dei figli adottati e, in un caso, pure di quelli riconosciuti.

Tutte queste restrizioni sono l'eredità di un'epoca in cui la preoccupazione prioritaria, se non esclusiva, era quella di conservare intatto (inalienabile e indivisibile) il patrimonio. Oggi le Regole sanno che questo obiettivo non è venuto meno, ma devono essere pure consapevoli che vi sono altre minacce da affrontare e possibilmente prevenire. In questa prospettiva sarebbe irresponsabile ignorare gli effetti, forse non immediati, ma inesorabili, del calo demografico, più ancora che delle mutate condizioni socioeconomiche.

Nei prossimi anni, il rischio potrebbe non essere più quello di disperder patrimoni, magari faticosamente riconquistati, e non aver più nulla da tramandare, quanto piuttosto quello di non aver più nessuno cui tramandare, come vecchi zii che muoiono senza eredi. Resta la sfida di continuare a difendere da ingerenze amministrative e normative esterne la propria autonomia, il frutto più prezioso e fecondo di una tradizione millenaria; evitando nel contempo di fossilizzare l'ordinamento regoliero nel pittoresco ma sterile rispetto di consuetudini sopravvissute fino ad oggi proprio perché aderenti alle mutevoli necessità del tempo in cui furono codificate.

*

Infine, per concludere, e cercando anche di infondere un po' di fiducia, propongo un ultimo breve spunto di riflessione. Per chi è estraneo all'universo della proprietà collettiva di natura privata, i cui membri costituiscono un gruppo chiuso e derivano il loro diritto dallo *jus sanguinis*, circostanza che marca la netta differenza rispetto ad altre forme di proprietà collettiva, quali ad esempio le terre civiche, ove il criterio di appartenenza, completamente svincolato dal legame parentale e successorio, è costituito dall'incolato; per chi è estraneo – dicevo – è difficile credere che una così gelosa custodia dei criteri di accesso alla comunione non nasconda la preoccupazione di dover dividere con altri la compartecipazione a chissà quali ricchezze.

Certo, in molti casi c'è ancora il diritto di rifabbrico, magari il tesserino per la raccolta funghi o mirtilli è gratuito e, in alcune zone del Trentino, la Regola provvede anche alla distribuzione delle cd. regaglie; ma già da tempo, ormai, i proventi del legname riescono a malapena, da soli, a coprire i costi di gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale. Sarebbe – a mio avviso – un grave errore se, magari sperando di compensare il calo delle rendite del

bosco con l'accesso a nuovi finanziamenti o contributi regionali, statali, comunitari, anche i Regolieri s'illudessero che ogni beneficio conseguente all'iscrizione all'Anagrafe regoliera debba ridursi alla sfera economica.

La vera ricchezza, il patrimonio da difendere ad ogni costo, è ben altro. Tocqueville, nel suo saggio sulla democrazia in America pubblicato nel 1835 racconta di come rimase impressionato dalla constatazione che i cittadini americani ritenevano valido qualsiasi pretesto per fondare una nuova associazione, per promuovere un comitato, per riunirsi, discutere anche animosamente e poi procedere ad una votazione che esprimesse qualcosa di più della somma di tante volontà individuali.

Questo quotidiano esercizio al confronto ed alla collaborazione, questa ricerca di un interesse comune al di là del proprio tornaconto individuale, era – per Tocqueville – il vero segreto dello spirito di indipendenza da cui la giovane democrazia americana aveva tratto le forze per creare la propria fortuna.

Responsabilità, solidarietà, partecipazione, autonomia: sono questi i valori che hanno dato origine alla proprietà collettiva e ai quali la stessa ha sempre cercato di restare fedele, anche quando imperava il dogma della ricerca indiscriminata della ricchezza individuale e l'indivisibilità e l'inalienabilità dei patrimoni collettivi agrosilvopastorali erano viste come intralci sulla strada dello sviluppo, del progresso, del benessere.

Non penso esagerato sostenere che, pur con tutte le difficoltà, i contrasti, le polemiche spesso accese, ogni assemblea regoliera resta pur sempre anche palestra di democrazia. Solo puntando su valori alti, piuttosto che su ristretti interessi di bottega, solo cercando di convertire le tradizionali attività della Regola per adeguarle al nuovo ruolo di presidio ambientale che le istituzioni sono pronte a riconoscerle, penso possibile coinvolgere le nuove generazioni di Regolieri e convincerle che hanno a disposizione un formidabile strumento per essere protagonisti del proprio destino.

* * *